



*ASSOCIAZIONE
VELICA TRENTINA*

REGOLAMENTO DI SEDE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
IL 17 OTTOBRE 2003
E AFFISSO ALL'ALBO SOCIALE
IL 18 OTTOBRE 2003

ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA

REGOLAMENTO DI SEDE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL 17 OTTOBRE 2003

E AFFISSO ALL'ALBO SOCIALE

IL 18 OTTOBRE 2003

- A. TITOLARITÀ IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- B. ACCESSO ALLA SEDE E RESPONSABILITÀ
- C. RIMESSAGGIO E ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI
- D. USO DELLE IMBARCAZIONI
- E. NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI
- F. USO DELLE ATTREZZATURE D'OFFICINA, DELLA GRU, LAVORI DI MANUTENZIONE E LAVAGGIO DELLE IMBARCAZIONI
- G. ALTRE NORME VARIE

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello precedente ed entra in vigore alla data della sua affissione all'Albo sociale. Per i casi non contemplati in questo Regolamento varranno le decisioni specifiche che saranno prese dal Consiglio direttivo.

A. Titolarità in tema di applicazione del Regolamento di sede

1. Il Consiglio Direttivo è titolare dell'autorità e del dovere di far osservare le norme del presente Regolamento. In tale sfera di attività il Consiglio Direttivo potrà essere coadiuvato da una persona da esso delegato che, nell'applicazione ordinaria del Regolamento, assume piena autorità nei confronti dei Soci.

B. Accesso alla sede e responsabilità

1. Il Socio è libero di frequentare la sede sociale esclusivamente nell'ambito dei giorni e degli orari di apertura previsti che vengono stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo e comunicati ai Soci mediante circolare e avviso all'Albo. Il Direttore di sede può autorizzare eventuali deroghe.
2. Il Socio può usufruire delle strutture del Circolo secondo le norme dettate dal presente Regolamento e comunque sempre nel rispetto dell'analogo diritto degli altri Soci.
3. Il Socio si fa garante nei confronti del Circolo che eventuali titolari di quote familiari o di ospite a lui riferite osservino a loro volta le norme del presente Regolamento.
4. I detentori di quote familiari possono frequentare la sede anche indipendentemente dalla presenza del Socio stesso.. Gli ospiti del Socio, in quanto tali, possono invece frequentare il Circolo solo in sua presenza e dovranno essere annotati in un apposito registro depositato presso il bar del Circolo.
5. Il Circolo non assume alcuna responsabilità nei confronti del Socio e di suoi eventuali familiari od ospiti in relazione a in-

fortuni e/o danni (anche derivanti da sottrazione di beni, attrezzature, valori) che potessero derivare al Socio stesso o ai suoi familiari e ospiti nella frequentazione del Circolo e nell'uso delle sue strutture e attrezzature.

6. La non assunzione di responsabilità da parte del Circolo in relazione a eventuali sottrazioni si intende estesa anche alle attrezzature, comprese le imbarcazioni o parti di esse, permanentemente depositate dal Socio presso la Sede, sia nei locali che nei piazzali.
7. Il Socio è tenuto a denunciare e a risarcire al Circolo ogni danno alle attrezzature (comprese le imbarcazioni) e ai beni sociali provocati dal Socio stesso o da suoi familiari e ospiti.
8. L'obbligo è esteso anche a danni provocati a beni o attrezzature di altri Soci, nei confronti di questi ultimi. In tali circostanze il Circolo non può essere ritenuto corresponsabile dal Socio danneggiato.

C. Rimessaggio e ormeggio di imbarcazioni

1. I Soci possono rimessare presso il Circolo soltanto natanti o imbarcazioni a vela o tavole a vela. Non sono ammesse imbarcazioni a motore o a remi. Imbarcazioni a motore o a remi di proprietà del Circolo non rientrano in tale divieto.
2. Eventuali situazioni già in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento difformi dal dettato della disposizione precedente non costituiscono pregiudiziale all'applicazione di questa norma e andranno intese quali deroghe circoscritte alla salvaguardia di concessioni pregresse non revocabili.

3. Ogni Socio ha diritto, compatibilmente con le disponibilità di spazio, di rimessare presso il Circolo non più di una imbarcazione a terra o su rastrelliera e una ormeggiata al pontile o alla boa. Il diritto di ormeggio al pontile o alla boa potrà essere esercitato solamente dopo tre anni (compiuti) di appartenenza ininterrotta al Circolo in qualità socio, salvo deroga motivata del Consiglio Direttivo (ad es. disponibilità di posti, pubblica utilità, ecc.) Non saranno accettate barche superiori a 24 piedi lft e con un perso superiore ai 20 quintali.
4. Per quanto riguarda le derive, potrà essere chiesto il rimessaggio presso il Circolo esclusivamente di quelle di “classe olimpica”, “di interesse federale FIV” e “di altre classi riconosciute dalla FIV”. Deriva a chiglia fissa quali imbarcazioni della classe Star, Tempest, Soling, nonché i multiscafi potranno essere rimessati solo al pontile o alla boa.
5. La richiesta di rimessaggio delle imbarcazioni deve essere fatta in forma scritta al Consiglio Direttivo, dando chiara indicazione del tipo di imbarcazione posseduta (vedi punto 8 del Regolamento). Le richieste verranno inserite in una lista d’attesa compilata in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione e comunque fatte salve tutte le prescrizioni indicate dal presente Regolamento. L’autorizzazione al rimessaggio sarà comunicata dal Consiglio Direttivo in forma scritta. Il Socio assegnatario del posto barca dovrà provvedere, entro 15 giorni, al pagamento della quota corrispondente al tipo di imbarcazione posseduta e a quanto stabilito al punto 8) del presente Regolamento. Nell’eventualità in cui il socio non sia in grado di attestare il tipo di imbarcazione posseduta, dovrà provvedere, entro il suddetto termine, al pagamento della quota massima della categoria in questione. Decade dal diritto al-

l'assegnazione del posto barca il Socio che non abbia pagato la quota entro il termine indicato o che non abbia usufruito del posto barca assegnatoli nell'arco della stagione velica dell'anno dell'assegnazione.

6. Il passaggio, parziale o totale, della titolarità del bene ad altro Socio, va comunicato al Consiglio Direttivo. Il Socio che subentra nella proprietà o comproprietà dovrà essere tale da almeno tre anni, salvo deroga motivata del Consiglio Direttivo, e comunque verrà inserito nella lista d'attesa di cui al punto precedente, fatta eccezione per il passaggio di proprietà fra parenti di 1° e 2° grado. Comunicazione al Consiglio Direttivo dovrà essere data anche nel caso di eventuale rinuncia al rimessaggio di un natante o imbarcazione (nel permanere della qualifica associativa)
7. Ogni imbarcazione o natante si considera in regola con le condizioni per il rimessaggio presso la sede solo se esibisce sullo scafo apposito contrassegno numerato predisposto annualmente dalla Società e valido per l'anno sociale indicatovi. Il contrassegno va richiesto (e applicato all'imbarcazione entro il mese di maggio di ogni anno sociale) al Consiglio Direttivo o a persona da questi delegata, esibendo ricevuta del pagamento della quota sociale e della quota di rimessaggio per l'imbarcazione considerata. Le imbarcazioni prive del contrassegno sono considerate illecitamente depositate presso la sede e potranno essere rimosse a discrezione della Società.
8. Il Socio che depositi per la prima volta un'imbarcazione presso la sede deve provvedere a consegnare al Consiglio Direttivo o a persona da questi delegata una fotografia dell'imbarcazione dalla quale risulti chiaramente riconoscibile anche nelle sue attrezzature asportabili (albero, timone, motore ausiliario, ecc.).

Sul retro della fotografia vanno riportati i seguenti dati:

- Nome e cognome del Socio o dei Soci (nei casi di proprietà);
- Data di primo deposito;
- Eventuale nome dell'imbarcazione;
- Tipo di imbarcazione, marca. Lunghezza f.t.;
- Tipo, marca potenza dell'eventuale motore ausiliario;
- Firma del Socio (o dei Soci in caso di proprietà);
- Tipo di assicurazione RC

Tale procedura va gradualmente estesa anche alle imbarcazioni già presenti nel Circolo all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

In assenza di adempimento da parte del Socio le imbarcazioni sono considerate illecitamente depositate presso la sede e potranno essere rimosse a discrezione della Società..

Le fotografie andranno a costruire un archivio regolarmente aggiornato dalla Società, fondamentale in caso di verifiche su imbarcazioni abbandonate o di dubbia attribuibilità.

9. Nel periodo di apertura della sede è vietato il rimessaggio a terra di derive prive del carrello di alaggio. Questo deve essere dotato di ruote di almeno 15 cm di diametro, mantenuto in perfetto stato di funzionamento e di decoro e deve riportare l'indicazione del nome del proprietario. Il carrello di alaggio di imbarcazioni rimessate su rastrelliera va mantenuto, ove possibile, sulla rastrelliera stessa unitamente all'imbarcazione.
10. È vietato il deposito di carrelli stradali nell'ambito del Circolo e delle sue pertinenze esterne quali le piccole aree utilizzate abitualmente dalla Società a nord e a sud della scarpata ferroviaria. Durante i mesi di rimessaggio invernale è tuttavia con-

sentito il rilascio del carrello stradale qualora esso sia adibito al sostegno della relativa imbarcazione rimessata all'aperto.

11. I carrelli di alaggio dei cabinati, che devono essere muniti di quote di almeno 20 cm di diametro e devono altresì garantire le migliori condizioni di resistenza, nel periodo di apertura della sede possono essere depositati, nei limiti della capienza del sito, esclusivamente lungo il perimetro del piazzale in uso alla Società antistante il cancello di ingresso o in altro luogo del quale la Società dovesse eventualmente disporre. È quindi vietato il loro rilascio, anche se smontati, nell'ambito dei piazzali della sede. I carrelli di alaggio cabinati dovranno riportare chiara indicazione del nome del proprietario.
12. Le attrezzature delle imbarcazioni rimessate a terra o al pontile quali motori fuoribordo, timoni, derive, tangoni, pagaie, ecc. vanno rilasciate di norma sull'imbarcazione stessa. Solo vele, giubbotti di salvataggio, imbragature per trapezi, ecc. (esclusivamente se asciutti) possono essere custoditi negli armadietti personali. I motori fuoribordo possono essere eventualmente depositati nel locale apposito sul retro del fabbricato. Naturalmente tutta l'attrezzatura menzionata può essere asportata dal Socio dopo l'uso, ma non può essere depositata presso il Circolo in nessun luogo diverso dall'imbarcazione stessa.
13. Gli alberi delle imbarcazioni, se separati da queste, muniti di indicazione chiara e visibile del nome del proprietario, possono essere depositati presso il Circolo esclusivamente durante il periodo invernale e solamente nei luoghi predisposti.
14. Il Socio che deposita l'imbarcazione presso il Circolo è tenuto a mantenere il decoro, l'ordine, la pulizia e la sicurezza anche qualora il suo uso avvenga saltuariamente. Il Circolo si riserva

di intervenire nei casi di inadempienza, addebitando le eventuali spese al Socio stesso.

15. Qualora il carrello di alaggio non sia permanentemente dotato di idonee caratteristiche atte allo scopo, è vietato il sostegno in posizione inclinata delle imbarcazioni custodite a terra (effettuato per favorire lo scolo delle acque di pioggia) se non attuato con i mezzi appositamente approntati dal Circolo stesso. È quindi proibito l'uso di carcasse di copertoni, cassette di bottiglie o qualsiasi altro mezzo di sostegno estemporaneo. È altresì vietato l'uso di tali mezzi quali protezione contro l'urto a terra dello scafo.
16. Il posizionamento delle imbarcazioni dei Soci nei piazzali del Circolo e l'ormeggio dei cabinati va effettuato annualmente d'intesa con il Consiglio Direttivo o persona da questi delegata e la collocazione che ne consegue va di norma mantenuta per l'intera stagione. Il Circolo si riserva peraltro il diritto di intervenire per mutare la disposizione delle imbarcazioni qualora lo suggeriscano motivi di opportunità connessi ad un più razionale impiego dello spazio disponibile.
17. L'ormeggio dei cabinati va effettuato di norma con la prua al pontile nel posto assegnato e va predisposto dal proprietario con una cima di poppa (al gavitello assegnato), una o due cime di prua ed eventualmente una trappa di ormeggio provvisorio tra catena del gavitello e pontile. I cabinati all'ormeggio devono essere dotati di parabordi in numero sufficiente ad evitare danni alle altre imbarcazioni ormeggiate. Il proprietario è integralmente responsabile delle condizioni di ormeggio della propria imbarcazione ed in difetto di queste, dei danni eventualmente derivanti ad imbarcazioni di altri Soci o a imbarcazioni e strutture del Circolo.

18. Il Direttore di sede può autorizzare il rimessaggio o l'ormeggio temporaneo di imbarcazioni non iscritte nei registri sociali, specialmente per necessità connesse alla partecipazione di regate.
19. La messa in acqua e l'alaggio stagionali dei cabinati va effettuato a cura dei proprietari entro le date comunicate annualmente, le quali potranno essere differenziate da imbarcazione a imbarcazione, in funzione della razionalizzazione delle operazioni citate. Tali operazioni vengono comunque effettuate sotto la totale responsabilità del proprietario, anche se materialmente eseguite o sorvegliate o dirette da personale della Società. Nei casi di inadempienza o comunque di necessità, il Direttore di sede può disporre l'effettuazione di tali operazioni anche in assenza del proprietario; nei casi di inadempienza al proprietario stesso verranno addebitate le relative spese.

D. Uso delle imbarcazioni

1. Il Socio che intenda mettere in acqua l'imbarcazione deve provvedere ad armarla senza intralciare gli altri Soci e quindi possibilmente senza spostarla dalla sua posizione abituale di rimessaggio. Fanno naturalmente eccezione le imbarcazioni collocate abitualmente su rastrelliera.
2. Una volta messa in acqua la barca, il carrello di alaggio va riportato nella posizione di rimessaggio abituale del natante, ove andranno eventualmente depositati temporaneamente anche i teloni di copertura, sacche vele, ecc.
3. L'ingombro dello scivolo di alaggio e delle sue adiacenze va limitato al tempo strettamente necessario e va effettuato secondo la precedenza acquisita.

4. I cabinati dotati di motore ausiliario devono lasciare e rientrare all'ormeggio con l'ausilio del propulsore o comunque con motore acceso e pronto all'uso d'emergenza.
5. L'ormeggio temporaneo delle derive al pontile sud non deve recare intralcio alle operazioni di alaggio sullo scivolo.
6. I Soci di età pari o inferiore ai 14 anni possono uscire in barca solo sotto specifico controllo di un adulto che nella circostanza si dichiara esplicitamente responsabile al Custode del Circolo.
7. La permanenza a bordo dei cabinati al di fuori dell'orario di apertura della sede è consentita solo qualora il Consiglio Direttivo o persona da questi delegata sia informato della circostanza da parte del proprietario.
8. Nelle acque di concessione alla Società, nessuna imbarcazione, incluse quelle di proprietà del Circolo, dovrà superare la velocità di navigazione di 2 nodi.

E. Uso degli spogliatoi e degli armadietti

1. È vietato il deposito negli spogliatoi di qualsiasi tipo di attrezzatura nautica (ad eccezione di quelle previste al punto C.12).
2. Ogni capo o accessorio di abbigliamento abbandonato negli spogliatoi o in un altro luogo sarà prelevato e depositato a cura del Custode in un contenitore apposito dove potrà essere eventualmente reperito dal proprietario che lo reclamasse entro la stagione del ritrovamento: la biancheria abbandonata verrà eliminata nei rifiuti.
3. I titolari di armadietti dovranno ritirare il lucchetto e le chiavi

dal Consiglio Direttivo o da persona da questo delegata all'apertura stagionale della sede, mostrando la ricevuta del versamento della relativa quota. L'armadietto sarà riconsegnato vuoto. Tutti gli armadietti, nel periodo d'uso, devono riportare in etichetta il nominativo del Socio titolare.

F. Noleggio di imbarcazioni

1. Il noleggio di imbarcazioni è riservato ai Soci del Circolo, ai detentori di quote familiari ed agli eventuali ospiti dei Soci, a fronte del pagamento (anticipato) delle tariffe previste. In qualsiasi caso il Socio è responsabile nei confronti della Società dell'uso che viene fatto del natante noleggiato e degli eventuali danni riportati da terzi o dal natante stesso.
2. Il Custode cura la consegna e la riconsegna dell'imbarcazione e dell'attrezzatura necessaria alla navigazione. La riconsegna del natante e dell'attrezzatura deve essere effettuata nelle identiche condizioni della consegna (barca in secca od ormeggiata, svuotata dall'eventuale acqua imbarcata, vele ripiegate nella sacca, stecche estratte, grilli ammanigliati, ecc.).
3. Eventuali danni o rotture devono essere evidenziati alla riconsegna dell'imbarcazione e risarciti alla Società.
4. Chi utilizza le imbarcazioni del Circolo deve obbligatoriamente indossare il giubbotto di salvataggio che può eventualmente essere messo a disposizione dalla Società.
5. Il Consiglio Direttivo o la persona da questi delegata possono negare il noleggio e quindi l'uscita delle imbarcazioni sociali nel caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

6. È possibile la prenotazione per il noleggio di imbarcazioni sociali. La prenotazione va effettuata presso il Custode e può essere accolta solo se richiesta con un anticipo non superiore a 7 giorni rispetto alla data di noleggio prevista. La prenotazione si considera decaduta se l'imbarcazione non viene ritirata entro le ore 145 del giorno fissato per il noleggio. In tal caso, il prenotante è comunque tenuto al pagamento della metà dell'importo di noleggio stabilito.
7. È vietata la cessione anche gratuita ad altro Socio del titolo di noleggio.

G. Uso delle attrezzature d'officina, della gru, lavori di manutenzione alle imbarcazioni e lavaggio delle stesse

1. Presso il Circolo i Soci possono effettuare solo operazioni di piccola manutenzione ordinaria alle imbarcazioni e alle attrezzature che non diano luogo ad emissioni di sostanze nocive nell'ambiente, con particolare riferimento alle acque del lago. I Soci sono responsabili delle persone che, con il consenso del Consiglio Direttivo o di persona da questi delegata, facessero eventualmente accedere ai fini di effettuare operazioni di manutenzione alle loro imbarcazioni.
2. È consentito il lavaggio delle imbarcazioni sia manuale che mediante idropulitrice purché l'operazione avvenga senza l'uso di qualsiasi tipo di detersivo, sapone, solvente, additivo.
3. L'uso dell'idropulitrice è consentito solo su richiesta e a fronte del pagamento delle quote previste. Queste si differenziano a

seconda che si tratti di lavaggi di derive, della coperta di cabinati in acqua o infine della coperta e della carena di cabinati a terra.

4. Nell'ambito delle operazioni di manutenzione alle rispettive imbarcazioni, ai Soci è consentito, sotto la loro personale responsabilità, l'uso delle attrezzature d'officina liberamente accessibili e di quelle non liberamente accessibili rese disponibili (su richiesta) dal Consiglio Direttivo o da persona da questi delegata. Tali attrezzature vanno reintegrate nelle loro collocazioni originarie o riconsegnate alla fine dell'uso. Eventuali danni o smarrimenti vanno evidenziati immediatamente al Custode e risarciti alla Società.
5. Materiale di ricambio in esubero di proprietà della Società può essere ceduto al Socio soltanto a fronte di richiesta esplicita al e del pagamento del corrispettivo previsto.
6. Ai Soci è vietato il deposito di qualsiasi tipo di sostanza (carburanti, vernici, solventi, colle, ecc.) o materiale di qualsiasi altro genere o infine di attrezzatura e utensileria per manutenzione nell'ambito di qualsiasi locale della Società. È altresì vietato il deposito di tali materiali (utensileria esclusa) anche negli armadietti privati.
7. Materiali di risulta o di scarto di operazioni di manutenzione vanno collocati nei contenitori rifiuti a cura del Socio. Particolare attenzione andrà tenuta nei confronti dei residui di lavorazione sui banchi da lavoro.
8. L'uso della gru è consentito soltanto al Custode o al personale autorizzato dal Direttore di sede.

H. Altre norme varie

1. Nelle acque in concessione alla Società è consentita la balneazione ai Soci, ai loro familiari od ospiti a loro completo rischio e pericolo. Il Circolo non effettua né garantisce servizio di sorveglianza e salvataggio.
2. L'accesso alla cucina, al locale centrale termica, al ripostiglio vele e attrezzatura nautica del Circolo (prima piano) e alla Segreteria è riservato al personale autorizzato. Attrezzature, materiali, provviste ecc. contenuti in tali locali non possono essere asportati senza autorizzazione.
3. È vietato l'accesso al tetto del fabbricato.
4. È vietato lo spostamento non autorizzato di qualsiasi arredo o mobilio dal luogo o dai locali ove risulta collocato.
5. Ai bambini con meno di 10 anni è vietato l'accesso ai pontili galleggianti, all'officina e alle terrazze se non in presenza di un adulto responsabile della loro incolumità.
6. I cani possono essere introdotti nel Circolo solo se mantenuti al guinzaglio; non possono essere fatti accedere all'interno dei fabbricati.
7. Nell'ambito della sede sociale è vietato l'esercizio di qualsiasi pratica sportiva diversa da quella della vela e della preparazione atletica relativa.
8. È vietato l'uso ad alto volume di apparecchi radio o di riproduttori musicali.
9. L'uso delle attrezzature di cucina interna ed esterna, solo se autorizzato, va effettuato con la massima cura per il ripristino e la pulizia dell'utensileria e degli arredi al termine dell'impiego.

10. Ai Soci è consentito esporre avvisi strettamente inerenti l'attività svolta nel Circolo esclusivamente nella bacheca loro riservata. Gli annunci o le comunicazioni devono riportare la data di prima affissione e non possono rimanere esposti per più di due mesi.
11. È vietato accedere ai piazzali della sede con autovetture e motocicli a meno delle circostanze inerenti il trasporto di imbarcazioni o il carico e scarico di merci, attrezzature, ecc. e soltanto per il tempo strettamente necessario a tali operazioni.
12. Le pubblicazioni esposte nel bar sono liberamente consultabili ma è vietato il loro asporto dalla sede.
13. È vietata l'esposizione in sede di pubblicitari, depliant, ecc. senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.
14. È assolutamente vietato lo scarico di qualsiasi tipo di sostanza o materiale nelle acque del lago o del torrente. Nell'alveo di quest'ultimo è vietato il deposito di qualsiasi tipo di materiale o attrezzatura.
15. Il Socio ha il diritto di evidenziare al Consiglio Direttivo qualsiasi irregolarità o inefficienza riscontrata nei servizi o nelle prestazioni sociali.
16. Considerata la prevalente destinazione del mezzo, l'uso del furgone sociale e dei carrelli per il trasporto imbarcazioni di proprietà del Circolo viene normato al di fuori del presente Regolamento ed in particolare nell'ambito della normativa inerente il settore agonistico-sportivo.